


Publicato il 25/09/2025



N. 00241 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 01027/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2025, proposto da

Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, Associazione Wwf Italia Ets, Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione Lipu, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Associazione Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali (Odv), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

Ispira Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento, previa sospensione:

della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 335/2025, Seduta n. 3929 del 10.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. C) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della Legge 157/92 delle specie fringuello (*Fringilla Coelebs*) e storno (*Sturnus vulgaris*). Stagione venatoria 2025/26”,

b) della nota regionale del 9.7.2025, prot. n. 338658;

c) della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12.6.2025;

d) del parere di ISPRA del 16.1.2025;

e) del nulla osta di ISPRA del 12.6.2025, prot. DAR 9894 della tabella di riparto dei quantitativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, al sommario esame consentito nella fase cautelare, il ricorso si appalesa assistito da sufficienti elementi di fondatezza avuto riguardo alla assenza di ragioni giustificative dell'autorizzazione al prelievo in deroga riconducibili a quelle previste in astratto dalla direttiva "uccelli";

Ritenuto che, avuto riguardo al contenuto degli atti impugnati e alla circostanza che non sia possibile addivenire alla definizione del merito del ricorso prima dell'integrale abbattimento del numero di esemplari previsti nell'autorizzazione, deve ritenersi sussistente il requisito del *periculum in mora* riferito agli esemplari oggetto dell'autorizzazione all'abbattimento;

Ritenuto che il contrapposto interesse alla caccia secondo modalità tradizionali delle specie protette, caccia che, comunque non viene inibita in relazione ad altre specie, sia recessivo rispetto all'interesse alla tutela degli uccelli;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 dicembre 2025.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

Marcello Bolognesi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Luca Morbelli**

IL SEGRETARIO